



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 4 NOVEMBRE 2008

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2008 - N. 8/8210 (5.3.2)
Modifica ed integrazione della d.g.r. n. 3667/2006: «Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava» 18

*Il presente fascicolo annulla e sostituisce
il precedente pari numero e data*

Anno XXXVIII - N. 227 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

D.g.r. 13 ottobre 2008 - n. 8/8210

(5.3.2)

Modifica ed integrazione della d.g.r. n. 3667/2006: «Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria deliberazione n. 8/3667 del 28 novembre 2006 avente per oggetto: «Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava»;

Considerato che:

– con la deliberazione sopra citata l'Amministrazione regionale ha anche inteso porre rimedio alle contestazioni mosse dalla Commissione Europea a Regione Lombardia nella lettera di messa in mora di cui alla procedura n. 2006/2316; C(2006) 4552 del 12 ottobre 2006;

– in sede di confronto successivo con i funzionari della competente Direzione Generale della Commissione Europea, si è appreso che la stessa ha ritenuto adeguate le modifiche introdotte con la citata d.g.r. n. 3667/2006, ad eccezione dell'adeguamento alla normativa comunitaria per quanto concerne i progetti di gestione produttiva degli A.T.E. approvati alla data di entrata in vigore della d.g.r. n. 3667/2006;

– a tal fine si rende necessario prevedere anche per tali progetti l'ottemperanza agli obblighi comunitari, nonché, in generale, anche per tutti i progetti di attività estrattiva, approvati antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata d.g.r. n. 3667/2006, relativi a cave non ricomprese negli A.T.E. medesimi;

Considerato che la Commissione Europea richiede che la verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia condotta in conformità a tutti i criteri indicati nell'alleg. III alla Direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE, con particolare riferimento al criterio che le caratteristiche dei progetti presi in esame debbano tenere conto del «cumulo con altri progetti»;

Considerato che la Commissione Europea, nella lettera di messa in mora sopra citata, muove contestazioni anche alla rispondenza, rispetto ai suddetti criteri generali, della verifica di assoggettabilità a V.I.A. espletata sul progetto di attività estrattiva nella cava di sabbia e ghiaia compresa nell'ATEg9, sito nei Comuni di Cazzago S. Martino (BS) e di Rovato (BS);

Ritenuto pertanto, rilevandone i presupposti, di ottemperare alla richiesta della Commissione Europea mediante modifica ed integrazione dei criteri generali contenuti nella d.g.r. n. 3667/2006;

Ritenuto altresì, a completamento della richiesta contenuta nella citata lettera di messa in mora, di procedere, in via di autotutela, al riesame del progetto di attività estrattiva nella cava sopraccitata, al fine di perfezionarne la procedura della verifica di assoggettabilità a V.I.A., in conformità a tutti i criteri generali richiamati dalla Commissione Europea;

Visto il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 che ha comportato sostanziali modifiche al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, l'allegato V che recepisce integralmente i criteri indicati nell'alleg. III della Direttiva 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di modificare la propria deliberazione n. 8/3667 del 28 novembre 2006, avente per oggetto: «Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava», come segue:

– la lettera a) del punto 1) II. della d.g.r. n. 3667/2006 è revocata;

2. di integrare la disciplina determinata con la citata d.g.r. n. 3667/2006, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Commissione Europea e richiamati in premessa, stabilendo che la verifi-

ca di assoggettabilità, di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 4/2008, sui progetti individuati al punto 8, lettera i), dell'alleg. IV al decreto sopraccitato, venga espletata secondo i criteri enunciati nell'alleg. III della Direttiva 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE, e nell'alleg. V al citato d.lgs. n. 4/2008;

3. di stabilire che la verifica di assoggettabilità, in conformità ai criteri richiamati al precedente punto 2), anche ai fini di accertare l'eventuale superamento delle soglie dimensionali di cui al punto 1) III. della d.g.r. n. 3667/2006 che comporta l'assoggettamento del progetto a V.I.A., si applica, fatti salvi ulteriori casi in cui si rende necessario procedere in via di autotutela, anche a:

- a) progetti di gestione produttiva degli ambiti territoriali estrattivi (A.T.E.) approvati, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 14/98, antecedentemente all'adozione del presente atto, in occasione di presentazione di richieste di riesame o di varianti dei progetti medesimi o presentazione di richieste di ampliamenti, varianti o nuove aperture, relative a cave comprese in tali A.T.E.;
- b) progetti di attività estrattiva di cave non rientranti in A.T.E. ed approvati antecedentemente all'adozione del presente atto, in occasione di presentazione di ampliamenti o varianti di tali progetti;

4. di stabilire che, al fine di espletare la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. in conformità a quanto sopra disposto, il metodo di cui al decreto del Direttore Generale Tutela Ambientale n. 2624 del 5 maggio 1999 dovrà conformarsi, in fase di valutazione del progetto, a quanto specificatamente previsto nell'alleg. III della Direttiva 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE, e nell'alleg. V al d.lgs. n. 4/2008;

5. di attivare il procedimento, in via di autotutela, di riesame della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativa al progetto di attività estrattiva nella cava di sabbia e ghiaia compresa nell'ATEg9, sito nei Comuni di Cazzago S. Martino (BS) e di Rovato (BS), in conformità a tutti i criteri stabiliti nella Direttiva europea richiamata al precedente punto 2);

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, unitamente alla precedente d.g.r. n. 3667/2006, integrata con quanto stabilito con il presente atto.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

Testo integrato del dispositivo della d.g.r. 28 novembre 2006, n. 8/3667 «Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49, Serie Ordinaria del 4 dicembre 2006

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1) di disciplinare come segue l'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di Valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava:

I. sono assoggettati alle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale:

- a) i Progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi (A.T.E.) di cui all'art. 11 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, nonché le relative modifiche ed eventuali riesami;
- b) i progetti di attività estrattive nelle cave inserite in A.T.E. i cui Progetti di gestione produttiva siano stati approvati antecedentemente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto;
- c) progetti di attività estrattive previste dagli artt. 38 (cave per opere pubbliche non contemplate nel Piano Cave) e 39 (riassetto di cave cessate) della l.r. 8 agosto 1998, n. 14;
- d) i progetti di attività estrattive nelle cave previste in Piani provinciali approvati, ai sensi di leggi regionali in materia di cave, antecedentemente all'entrata in vigore della l.r. 14/98;

II. non sono soggetti alle procedure previste dalla vigente normativa in materia di Valutazione dell'impatto ambientale:

- a) ...; ⁽¹⁾
- b) i progetti finalizzati ad ottenere le autorizzazioni di cui agli artt. 28 (Autorizzazioni alla ricerca), 35, quarto comma (Recupero di materiali litoidi di risulta da attività estrattiva di cava) e 36 (Interventi estrattivi nei fondi agricoli) della l.r. 8 agosto 1998, n. 14;

III. ai fini della verifica del superamento della soglia dimensionale di superficie fissata nell'Allegato A al d.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i. («area interessata superiore a 20 ha»), tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del d.P.R. medesimo e fermo restando il parametro volumetrico di 500.000 mc/a, sono computate, oltre alle superfici destinate all'estrazione di materiali di cava, con esclusione di quelle già in precedenza assoggettate ad escavazione e/o a recupero morfologico-ambientale, anche le superfici destinate ad impianti di lavorazione e trasformazione, ad operazioni di stoccaggio del materiale ed a strutture di servizio; dette superfici, nei casi di cui al precedente punto 1.I.a), corrispondono a quelle complessivamente previste dal Progetto di gestione produttiva dell'A.T.E. di cui all'art. 11 della l.r. 14/98;

2) di integrare la disciplina determinata con la citata d.g.r. n. 3667/2006, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Commissione Europea e richiamati in premessa (n.d.r.: alla d.g.r. 8210/2008), stabilendo che la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 4/2008, sui progetti individuati al punto 8, lettera i), dell'alleg. IV al decreto sopracitato, venga espletata secondo i criteri enunciati nell'alleg. III della Direttiva 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE, e nell'alleg. V al citato d.lgs. n. 4/2008; ⁽²⁾

3) di stabilire che la verifica di assoggettabilità, in conformità ai criteri richiamati al precedente punto 2), anche ai fini di accertare l'eventuale superamento delle soglie dimensionali di cui al punto 1) III. della d.g.r. n. 3667/2006 che comporta l'assoggettamento del progetto a V.I.A., si applica, fatti salvi ulteriori casi in cui si rende necessario procedere in via di autotutela, anche a:

- a) progetti di gestione produttiva degli ambiti territoriali estrattivi (A.T.E.) approvati, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 14/98, antecedentemente all'adozione del presente atto, in occasione di presentazione di richieste di riesame o di varianti dei pro-

getti medesimi o presentazione di richieste di ampliamenti, varianti o nuove aperture, relative a cave comprese in tali A.T.E.;

- b) progetti di attività estrattiva di cave non rientranti in A.T.E. ed approvati antecedentemente all'adozione del presente atto, in occasione di presentazione di ampliamenti o varianti di tali progetti; ⁽²⁾

4) di stabilire che, al fine di espletare la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. in conformità a quanto sopra disposto, il metodo di cui al Decreto del Direttore Generale Tutela Ambientale n. 2624 del 5 maggio 1999 dovrà conformarsi, in fase di valutazione del progetto, a quanto specificatamente previsto nell'alleg. III della Direttiva 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE, e nell'alleg. V al d.lgs. n. 4/2008; ⁽²⁾

5) di attivare il procedimento, in via di autotutela, di riesame della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativa al progetto di attività estrattiva nella cava di sabbia e ghiaia compresa nell'ATEg9, sito nei Comuni di Cazzago S. Martino (BS) e di Rovato (BS), in conformità a tutti i criteri stabiliti nella Direttiva europea richiamata al precedente punto 2); ⁽²⁾

6) di individuare come segue le strutture tecniche regionali competenti all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di cui ai punti precedenti:

- Direzione Generale Territorio e urbanistica, U.O. Programmazione Integrata e valutazioni di impatto, Struttura Valutazioni di impatto ambientale, relativamente alle procedure di V.I.A., in collaborazione con la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente;
- Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, U.O. Attività Estrattive e di bonifica, relativamente alle procedure di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.; ⁽³⁾

7) di revocare la propria precedente deliberazione 12 marzo 1999, n. VI/41897; ⁽³⁾

8) di demandare alle competenti Direzioni Generali l'adeguamento di eventuali provvedimenti connessi; ⁽³⁾

Omissis

⁽¹⁾ La lettera è stata revocata dal punto 1) della d.g.r. 8210/2008

⁽²⁾ Il punto è stato aggiunto dalla d.g.r. 8210/2008

⁽³⁾ N.d.r.: i punti 6), 7) e 8) corrispondono ai punti 2, 3 e 4 della d.g.r. 3667/2006, rinumerati nella presente versione per consentire una migliore comprensione del testo integrato.

